

*Provvedimento n. 3889 ( I191 )* **AGIP PETROLI/KUWAIT PETROLEUM  
ITALIA**

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 maggio 1996;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 15 gennaio 1996, con il quale Agip Petroli Spa e Kuwait Petroleum Italia Spa comunicavano, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, un accordo nei settori della raffinazione e della logistica di prodotti petroliferi;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

**1. Le parti**

1. AGIP Petroli Spa è una società controllata al 100% dall'ENI Spa, tramite l'Agip Spa (99,9%) e la Sofid Spa. Essa svolge attività di raffinazione, trattamento industriale del petrolio greggio e suoi derivati, di commercializzazione dei prodotti petroliferi, nonché ogni altra attività diretta alla distribuzione dei prodotti stessi, in cui opera anche attraverso la società Italiana Petroli (IP).

2. Kuwait Petroleum Italia Spa svolge attività di commercializzazione in rete ed extra-rete di prodotti petroliferi. Fino al 1993 essa era presente anche nella attività di raffinazione, con la raffineria di Napoli (ex Mobil), la cui attività è cessata in quell'anno.

Il capitale sociale di Kuwait Petroleum Italia Spa è detenuto al 99,9% dalla società Kuwait Petroleum Europe Bv, appartenente al Gruppo facente capo alla Kuwait Petroleum Corporation.

**2. Descrizione dell'accordo**

3. In data 15 gennaio 1996 è pervenuta all'Autorità una comunicazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 da parte di Agip Petroli Spa (di seguito Agip) e di Kuwait Petroleum Italia Spa (di seguito Kuwait).

La suddetta comunicazione riguarda un documento sottoscritto dalle parti il 14 luglio 1995 (denominato HEAD LINE), che ha posto le basi per la stipula di successivi accordi in tre distinte aree operative di entrambe le società: raffinazione, logistica e distribuzione carburanti su rete. Tali accordi riguardano: (1) la gestione in comune di una raffineria; (2) lo scambio di prodotti finiti; (3) la cessione, da parte di Agip Petroli a Kuwait, di un rilevante numero di impianti di distribuzione carburante.

4. Solo i due accordi relativi alla raffinazione e alla logistica formano oggetto di questa comunicazione. Il terzo accordo è stato oggetto di una separata notifica, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, in data 16 aprile 1996. Di seguito sono analizzati, pertanto, i contenuti dei primi due accordi.

*a) Raffinazione*

**5.** In ordine alla attività di raffinazione, l'accordo si sostanzia nella costituzione di un'impresa per la gestione in comune dell'impianto di raffinazione sito a Milazzo (ME), attualmente di proprietà dell'Agip. L'Agip conferirà quest'ultimo in una nuova società, denominata Raffineria di Milazzo Spa, e Kuwait acquisterà il 50% del capitale di quest'ultima.

**6.** I patti parasociali che le società si sono impegnate a stipulare prevederanno il diritto dei soci di designare un pari numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e un amministratore delegato per parte, l'uno con funzioni tecniche, l'altro con funzioni amministrative, che si alterneranno nelle rispettive cariche.

**7.** Ognuno dei due soci stipulerà un contratto di raffinazione con la società Raffinerie di Milazzo sulla base del quale otterrà la lavorazione delle proprie partite di petrolio grezzo.

**8.** Il contratto prevederà il diritto, da parte di ciascun socio, di utilizzare sino al 50% la capacità di raffinazione degli impianti. Nel caso in cui una delle parti non utilizzi, in tutto o in parte, tale capacità, essa potrà essere utilizzata dall'altra parte, cui verranno imputati i relativi costi di lavorazione.

**9.** Sulla base del contratto di raffinazione le parti stipuleranno altresì contratti di permuta di prodotti finiti, da effettuare sulla base dei rispettivi valori di mercato.

**10.** Obiettivo dell'accordo relativo alla fase della raffinazione è quello di ottimizzare i risultati dei rispettivi investimenti, mediante il conseguimento di rilevanti economie di scala.

*b) Logistica*

**11.** L'accordo relativo all'attività logistica non si propone solo la valorizzazione dei prodotti finiti, derivanti dalla lavorazione della raffineria di Milazzo, mediante il migliore utilizzo degli impianti e delle strutture logistiche sia di Agip sia di Kuwait, ma estende i propri effetti ad un più ampio contesto logistico di Agip/IP, finora indisponibile per Kuwait.

**12.** Nel breve periodo, la base logistica di Napoli, costituita dalla struttura dei depositi della ex raffineria Mobil di proprietà di Kuwait, riceverà i prodotti lavorati nella raffineria di Milazzo per conto di Kuwait. Attualmente Agip utilizza a Napoli i depositi di IP, collegati mediante *pipeline* con quelli di Kuwait. L'accordo prevede un uso di entrambi i depositi secondo un criterio di specializzazione, in base al quale nei depositi Agip/IP verranno stoccati esclusivamente i prodotti destinati alla rete Agip, mentre nei depositi di Kuwait saranno stoccati prodotti Agip/IP, destinati alla distribuzione extra-rete (industria e riscaldamento). Kuwait continuerà ad utilizzare i propri depositi per le sue esigenze di rete e di extra-rete.

**13.** L'accordo relativo all'attività logistica prevede, altresì, che, al fine di conseguirvi maggiori economie di scala, Kuwait invii e depositi i suoi prodotti presso le strutture costiere di cui Agip dispone a Livorno e a Marghera, località in cui Kuwait utilizza attualmente depositi di proprietà di soggetti privati (D'Alesio, Decal).

**14.** L'accordo, come si è accennato, consente poi a Kuwait di ritirare prodotti presso altre basi del sistema logistico Agip/IP, attualmente indisponibili (Ravenna, Calenzano, Ortona, Vibo e Gela), mediante permuta complessive annue di circa 1,2 milioni di tonnellate. In questo modo, Kuwait potrà raddoppiare i quantitativi di prodotti che attualmente sono oggetto di permuta con Agip/IP.

**15.** Attraverso le permuta di prodotti le società petrolifere ottengono la disponibilità di prodotti in una determinata area, scambiando eguali quantitativi in altre aree geografiche. Normalmente le permuta interessano prodotti omogenei (ad es., benzine contro benzine). Quando le permuta riguardano prodotti diversi, per tipo o qualità, i rispettivi quantitativi vengono scambiati sulla base dei loro prezzi di mercato, applicando eventuali differenziali di prezzo, in relazione alla ubicazione dei depositi interessati e ai conseguenti differenziali di costi di trasporto.

16. Le permutate vengono effettuate sulla base di contratti di lungo periodo. Alla scadenza del contratto, eventuali "sbilanci" vengono regolati o con ulteriori permutate o mediante pagamento, al prezzo di mercato, del prodotto ritirato in eccedenza o vengono computati nei contratti di permutate relativi a periodi successivi. Le permutate di prodotto fra Agip Petroli e Kuwait saranno regolate da appositi contratti di durata decennale, con possibilità di rinnovo per due successivi periodi di cinque anni ciascuno. Sul piano economico i contratti prevederanno compensi per la fornitura di prodotti, commisurati ai loro valori di mercato, con la specifica previsione dei meccanismi di aggiustamento per tenere conto di eventuali, significative modificazioni relative alle singole basi (depositi).

17. Per quanto riguarda il lungo periodo, Agip Petroli e Kuwait hanno raggiunto intese di principio per lo studio di progetti comuni, tesi a ottimizzare le strutture logistiche sia dell'area di Napoli sia di quella di Marghera.

## **II. DIRITTO**

### **1. I mercati rilevanti**

18. L'accordo comunicato ha per oggetto l'attività sia della raffinazione di petrolio greggio sia dello stoccaggio della molteplicità di prodotti raffinati, mediante la creazione dell'impresa comune fra Agip Petroli e Kuwait, che controllerà la raffineria di Milazzo; e mediante sia la disponibilità reciproca di infrastrutture logistiche, dislocate in differenti aree del territorio nazionale, sia le permutate di prodotti finiti fra le due società. Tale accordo, tuttavia, è destinato ad esercitare i propri effetti non solo nei mercati in cui le società petrolifere producono e si scambiano prodotti finiti, ma anche nel mercato a valle della loro distribuzione in rete alla domanda finale.

#### *I mercati del prodotto*

##### *a) Raffinazione*

19. L'attività di raffinazione di petrolio greggio è il processo attraverso cui la materia prima, tramite una serie di lavorazioni, viene trasformata nei vari prodotti petroliferi: benzine, gasoli, oli combustibili, bitume. La raffinazione si configura, quindi, come una tipica attività in cui l'impiego di un input produttivo determina una molteplicità di output sulla base di ben specificate relazioni di tipo tecnico.

20. Le notevoli economie di varietà che, di conseguenza, si rinvengono nel processo di raffinazione, hanno favorito la diffusione di grandi imprese, che producono contemporaneamente tutti i prodotti petroliferi e che, al fine di ottimizzare la resa delle produzioni, sono spesso verticalmente integrate a valle nei servizi della logistica e nella attività della distribuzione dei prodotti. L'offerta di prodotti raffinati proviene in Italia da 17 raffinerie, di cui 7 appartengono alla società Agip Petroli.

21. Non tutte le raffinerie italiane fanno capo a società integrate anche nell'attività a valle di distribuzione di prodotti petroliferi finiti, sia in rete sia in extra rete. In questi casi esse svolgono la propria attività di raffinazione "in conto terzi". D'altro canto, anche società petrolifere dotate di propri impianti di raffinazione si approvvigionano di prodotto finito presso altre società, che raffinano petrolio greggio. Esistono, dunque, rapporti diretti di fornitura di prodotti finiti tra società petrolifere, tali da configurare l'esistenza di un mercato rilevante alimentato dall'attività di raffinazione.

22. Nel 1994, la capacità globale di raffinazione equivaleva a circa 99 milioni e mezzo di tonnellate. Essa era in grado di soddisfare ampiamente il livello dei consumi interni (nello stesso anno pari a circa 84 milioni di tonnellate). Le lavorazioni effettuate nel corso del 1994, per un totale di 93 milioni di tonnellate circa, testimoniano l'alto livello di sfruttamento della capacità produttiva raggiunto in seguito al processo di ristrutturazione avviato nel settore della raffinazione negli anni '80.

23. Come in Europa, negli ultimi vent'anni anche in Italia il processo di ristrutturazione ha manifestato una esplicita tendenza alla riduzione della capacità installata, mediante la chiusura di dodici raffinerie, per una capacità complessiva di 50 milioni di tonnellate di prodotto. Dal 1975 ad oggi si è registrata una riduzione del 32% della capacità effettiva ed un aumento dal 67% al 91% del grado di utilizzo

degli impianti. Nonostante la severità degli interventi di ristrutturazione, l'industria italiana della raffinazione presenta tuttora una capacità installata superiore alla domanda di prodotti finiti destinati al mercato interno.

#### *b) Logistica*

**24.** Nel settore petrolifero i servizi di logistica si esplicano mediante l'insieme di infrastrutture (depositi ed oleodotti) necessarie allo stoccaggio e al successivo trasferimento alla fase di distribuzione dei prodotti petroliferi. La logistica rappresenta infatti l'anello di congiunzione tra la fase della raffinazione e quella della distribuzione (in rete ed extra-rete).

**25.** La disponibilità di una adeguata capacità di stoccaggio di prodotto rappresenta per le società petrolifere un aspetto rilevante. Da essa dipende, infatti, la possibilità di servire con continuità ed economicità il mercato della distribuzione finale (sia rete che extra-rete).

**26.** Attualmente, senza considerare quelli con capacità inferiore ai 3.000 mc, esistono in Italia 661 depositi primari di grosse dimensioni, con una capacità totale di poco inferiore a 23 milioni di metri cubi.

**27.** All'inizio del decennio in corso, la capacità dei depositi con capienza superiore ai 3000 mc è rimasta invariata, nonostante l'elevata riduzione della capacità di raffinazione. Tale circostanza può essere fatta risalire, fra l'altro, alla chiusura di numerose raffinerie, non accompagnata dalla parallela eliminazione delle strutture adibite allo stoccaggio, rimaste operative, e alla presenza di costi di esercizio dei depositi esistenti molto contenuta, oltretutto di costi fissi ammortizzati, sovente, già da parecchio tempo.

**28.** Le società petrolifere, anche se verticalmente integrate, non dispongono di una capacità di stoccaggio uniformemente ripartita sul territorio nazionale. Tale circostanza ha favorito la diffusione di rapporti commerciali tra le diverse società petrolifere, mediante contratti di affitto di depositi o di permuta di prodotti finiti. In questo modo, ciascuna società può assicurare alla propria rete distributiva finale una adeguata e costante fornitura di prodotti finiti. Nelle aree prive di proprie strutture logistiche, essa è in grado di utilizzare così quelle delle società concorrenti.

**29.** Da ciò discende che i servizi di logistica comprendono le attività di scambio di prodotti che consentono a tutte le società di soddisfare la domanda di prodotti sui singoli mercati locali. Il mercato dei servizi di logistica attiene, pertanto, allo stoccaggio, agli scambi e al successivo trasferimento di prodotti petroliferi finiti alla fase finale della distribuzione.

#### *c) Distribuzione in rete*

**30.** Il mercato della distribuzione in rete (ordinaria e autostradale) dei carburanti per autotrazione presenta, in Italia, a confronto con i principali paesi europei, elementi di indubbia arretratezza. Un primo aspetto è rappresentato sia dall'eccessivo numero di impianti esistenti (circa 29 mila nel 1994, contro 19.500 in Francia, quasi 18 mila nel Regno Unito, poco meno di 18.500 in Germania) sia dall'erogato medio annuo per impianto (poco più di 1 milione di litri in Italia nel 1994, contro circa il doppio in Francia e Regno Unito, il triplo in Germania).

**31.** Una seconda particolarità della distribuzione italiana in rete di carburanti è rappresentata, come si è già accennato, dalla preponderante presenza delle compagnie petrolifere, integrate nelle fasi a monte della raffinazione e della logistica. Ad esse fa capo la totalità degli impianti autostradali e il 70% circa degli impianti direttamente controllati sulla rete ordinaria. A questi ultimi vanno aggiunti gli impianti dei cosiddetti "retisti", soggetti indipendenti ma convenzionati con le compagnie per la fornitura di carburanti. In questo contesto è apprezzabile l'asimmetria esistente a vantaggio del gruppo Eni (Agip Petroli e IP).

**32.** Una terza particolarità è costituita dagli effetti derivanti dalla regolamentazione del settore sulla struttura della distribuzione in rete e sui comportamenti delle imprese. Tali effetti si apprezzano per le barriere all'entrata derivanti dall'operare del regime concessorio, previsto per svolgere l'attività di distribuzione; dal blocco delle concessioni, determinato dalla normativa per l'apertura di un nuovo punto vendita (o il potenziamento di uno già esistente); dalla rigidità imposta dalla normativa che regola i rapporti contrattuali tra concessionari e gestori. Inoltre, effetti indesiderati permangono sotto il profilo sia della difficoltà di espansione delle attività *non oil* sia dal vincolo al rispetto degli orari di apertura, fattori ostacolanti la diffusione di una concorrenza effettiva in tale mercato.

## ***Il mercato geografico***

### ***a) Raffinazione***

**33.** Nel 1994, il petrolio greggio e i prodotti petroliferi semilavorati rappresentavano circa il 50 e il 10%, rispettivamente, del totale delle fonti primarie del bilancio energetico italiano. La loro provenienza dalle importazioni eguagliava, rispettivamente, il 94 e il 73% (fonte: Ministero dell'Industria).

**34.** Sempre nello stesso anno, le esportazioni di prodotti lavorati (Gpl, distillati leggeri, benzine, carboturbo, gasolio, olio combustibile) equivalevano a circa il 20% delle trasformazioni interne di fonti petrolifere primarie; le importazioni di prodotti finiti assommavano a circa il 25% dei consumi interni.

**35.** Il mercato italiano della attività di raffinazione del petrolio greggio si presenta, dunque, aperto agli scambi commerciali sia dal lato delle importazioni di materia prima e di prodotti finiti sia dal lato delle esportazioni di prodotti finiti. La sua estensione geografica, pertanto, è internazionale.

### ***b) Logistica***

**36.** Dall'esame della mappa delle zone di influenza dei depositi primari nazionali forniti da Agip Petroli in allegato alla comunicazione, è possibile ricostruire l'ambito geografico interessato dai depositi, ovvero la zona di distribuzione al dettaglio servita da ciascun deposito come base di acquisto per i distributori finali.

**37.** Da queste informazioni si rileva, da un lato, che le zone di influenza dei depositi non coincidono con i confini regionali o provinciali del territorio in cui essi sono situati, ma dipendono in larga misura da fattori legati al sistema della viabilità, alla dimensione media dei depositi ed alla concentrazione di depositi in una particolare base logistica. Dall'altro lato, in ogni base situata al centro, o nel punto più nevralgico di ogni zona di influenza, possono coesistere numerosi depositi, di proprietà sia di società petrolifere sia di soggetti indipendenti da queste ultime, spesso raccordati tra loro da *pipeline* che permettono attività di travaso e di scambio di prodotto.

**38.** Da quanto sopra esposto si ritiene che il mercato dei servizi di logistica abbia una dimensione locale, normalmente regionale o pluriregionale.

### ***c) Distribuzione in rete***

**39.** Il mercato della distribuzione in rete stradale di carburanti per uso autotrazione è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese affiliate o direttamente controllate dalle principali imprese petrolifere operanti sul territorio nazionale, mentre, dal lato della domanda, è connotato dalla presenza di un elevatissimo numero di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività.

L'estensione geografica del mercato in oggetto è di tipo locale e coincide con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto di erogazione carburante.

**40.** Il mercato della distribuzione in rete autostradale di carburanti per uso autotrazione è caratterizzato, invece, da una diversa estensione geografica. Essa può essere definita considerando l'esigenza dell'automobilista di rifornirsi di carburante quando il serbatoio della sua autovettura sia prossimo al livello di riserva. Tenuto conto del fatto che, in media, sono previsti a titolo di riserva per autovettura dai 5 agli 8 litri di benzina e che la percorrenza media per litro è compresa fra gli 8 e i 12 chilometri e, infine, che tanto minore è l'autonomia assicurata dalla riserva tanto prima l'automobilista avverte l'esigenza di fermarsi per il rifornimento, si ritiene che l'estensione geografica del mercato del prodotto sia compresa all'interno di tratte autostradali non superiori a circa 100 chilometri.

**41.** In ordine a tale definizione, il mercato geografico relativo al singolo impianto autostradale andrà di volta in volta misurato in relazione alla sua ubicazione e allo specifico segmento di tratta autostradale su cui è situato.

## **2. Valutazione giuridica degli accordi**

**42.** Gli accordi attinenti all'attività della raffinazione di petrolio greggio, da un lato, e della logistica, dall'altro, pur potendo astrattamente configurarsi come fattispecie distinte di cooperazione tra le parti, appaiono tra loro strettamente collegati, rappresentando l'attuazione di un accordo (il documento cosiddetto HEAD LINE), espressione di un disegno negoziale unitario, destinato a produrre effetti anche nel mercato più a valle della distribuzione di carburanti.

**43.** In quest'ottica, l'accordo quadro si presenta come fattispecie articolata -che incide sull'attività della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei carburanti attraverso una rete di impianti stradali e autostradali - e costituisce, nel suo complesso, un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

**44.** Nel 1994 ad Agip Petroli faceva capo oltre il 40% sia della capacità nazionale di raffinazione, sia delle lavorazioni totali. La posizione di Agip Petroli appare, poi, particolarmente significativa nella logistica, in termini non solo di capacità ma anche di dislocazione territoriale dei depositi. Infine, insieme a IP, Agip Petroli vanta una quota pari circa il 45% della distribuzione di carburanti sulla rete stradale e il 50% di quella autostradale.

**45.** L'unicità negoziale e la stretta interdipendenza tra gli ambiti di attività sui quali l'intesa incide impongono, dunque, una valutazione congiunta, ai sensi della legge n. 287/90, degli accordi comunicati.

La valutazione circa la compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza dell'accordo relativo alla costituzione e gestione dell'impresa comune Raffineria di Milazzo richiede di essere effettuata alla luce del più ampio contesto sopra descritto, in cui si colloca anche l'accordo relativo ai servizi di logistica, con i riflessi che esso può produrre nel mercato a valle della distribuzione di carburanti.

Allo stesso modo, la valutazione dell'accordo sulla logistica, che funge da anello di congiunzione tra la raffinazione e la distribuzione, non può essere effettuata separatamente dal contesto generale, ai fini dell'applicabilità della legge n. 287/90.

**46.** In tale prospettiva, è opportuno preliminarmente osservare che l'attuazione dell'accordo, in tutte le sue tre articolazioni, se da un lato è destinata a produrre un rafforzamento di Kuwait e un ridimensionamento di Agip nella rete di distribuzione, in virtù dell'acquisto da parte di Kuwait di un numero considerevole di punti di vendita attualmente facenti capo ad Agip, dall'altro lato è tale da determinare la creazione di uno stretto legame tra le parti, sia nella attività della raffinazione sia in quella della logistica, suscettibile di condizionare i rapporti concorrenziali tra le due imprese in questione.

**47.** In particolare, con riferimento al contratto relativo alla costituzione e gestione della Raffineria di Milazzo Spa, la natura di operatori concorrenti di Agip e Kuwait è tale da condurre ad una classificazione della fattispecie nell'ambito degli accordi di costituzione di imprese comuni cosiddette cooperative. In materia di imprese comuni cooperative di sola produzione - realizzate, come nel caso in oggetto, in mercati a struttura oligopolistica, da imprese appartenenti a potenti gruppi industriali, che occupano posizioni di tutto rilievo anche nel mercato a valle della distribuzione - l'orientamento consolidato degli organi comunitari e della stessa Autorità (cfr. casi Chemgas e Igat, entrambi decisi in data 21 febbraio 1994) è nel senso di considerare i relativi accordi restrittivi della concorrenza. Ciò sulla base del presupposto che qualsiasi forma di collaborazione, anche se limitata alla sola attività di produzione, che coinvolga imprese concorrenti effettive o potenziali sullo stesso mercato rilevante, è tale da alterare le condizioni di concorrenza, incidendo quantomeno sui rapporti competitivi tra le imprese fondatrici (concorrenza cosiddetta interna).

**48.** Nel caso di specie, inoltre, l'intesa tra le parti si estende espressamente anche ai servizi di logistica nel suo complesso, facendo emergere possibili profili di restrittività con particolare riferimento al contratto che regola le permutate di prodotti.

**49.** Tale contratto, di durata decennale, con possibilità di rinnovo per due successivi periodi di cinque anni ciascuno, indica espressamente le quantità di prodotti finiti che ciascuna parte può annualmente ritirare presso le basi di consegna dell'altra, secondo programmi concordati su base mensile. E' previsto, inoltre, che

le quantità oggetto dell'accordo "avranno una tolleranza del +/- 10% [...] per ciascun prodotto e per singola base di consegna", ad opzione dell'una o dell'altra parte (articolo 2).

**50.** L'applicazione delle citate disposizioni contrattuali ha come effetto la determinazione *ex ante* dei quantitativi di prodotto che ciascuna parte dell'accordo può ritirare presso le singole basi di proprietà dell'altra, senza che sia prevista la possibilità di incrementare tali quantitativi, se non nei limiti di tolleranza del 10%.

**51.** Tali misure appaiono suscettibili di alterare il libero gioco della concorrenza per i riflessi che possono produrre nei mercati locali della distribuzione di carburanti, ove le parti si trovano ad operare con le proprie strutture. In particolare, l'alterazione della concorrenza potrebbe risultare consistente nei mercati locali nell'ambito dei quali le parti dispongano di quote significative. In tali aree, infatti, la loro cooperazione, derivante dall'accordo sulle permutate, potrebbe verosimilmente tradursi in un coordinamento delle rispettive politiche commerciali, in particolare con effetti sui prezzi alla vendita dei prodotti petroliferi.

**52.** Si osservi altresì come la concorrenza tra le parti nella fase di distribuzione al dettaglio possa risultare ulteriormente indebolita qualora in taluni dei mercati locali rilevanti l'impresa priva di proprie basi logistiche sia impossibilitata a rifornirsi presso soggetti diversi dalla propria controparte contrattuale. In tali circostanze, infatti, la tendenza ad uniformare i prezzi di cessione al dettaglio sarà conseguenza diretta della totale assenza, per l'impresa priva di basi di rifornimento alternative, di incentivi ad attuare politiche di prezzo autonome, venendo a mancare la possibilità che ad un suo eventuale comportamento concorrenziale in materia di prezzi faccia seguito un incremento delle proprie quote di mercato, reso impossibile dalla determinazione *ex ante* dei volumi di prodotto soggetti a permuta (e quindi disponibili).

RITENUTO pertanto che gli accordi comunicati possono costituire intese restrittive della libertà della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Agip Petroli Spa e Kuwait Petroleum Italia Spa;

b) la fissazione del termine di giorni venti, decorrente dalla data di ricezione della notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle società sopramenzionate del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria B dell'Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopraindicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Carlo Cazzola;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria B di questa Autorità dai rappresentanti legali delle società sopramenzionate e dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 20 novembre 1996.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE  
*Giuliano Amato*

\* \* \*